12613-20



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 195/03 in quanto:

disposto d'ufficio
a richiesta di parte imposto dalla legge

Sent. n. sez. 368

R.G.N. 47063/2019

UP - 05/03/2020

Composta da

Anna Criscuolo

Ersilia Calvanese

Gaetano De Amicis

Maria Silvia Giorgi

Martino Rosati

- relatore -

- Presidente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Napoli;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) , per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26 settembre scorso, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., con cui, in relazione ai reati di cui agli artt. 570 e 572, cod. pen., gli è stata applicata la pena da lui concordata con il Procuratore Generale distrettuale nella misura di un anno e nove mesi di reclusione, previa rinuncia ai restanti motivi di gravame.

Il ricorrente denuncia l'illegittima difformità della decisione rispetto all'accordo raggiunto tra le parti, là dove la Corte distrettuale ha negato la sospensione condizionale della pena, pur avendone le parti concordato la concessione.

Inoltre, tale diniego, in quanto giustificato per il sol fatto che l'imputato avesse già goduto di tale beneficio in occasione di precedente condanna, violerebbe il disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen., poiché la pena precedentemente sospesa (due mesi e venti giorni di reclusione), cumulata a quella oggetto della presente condanna, non supererebbe i limiti di cui al precedente art. 163.

2. Il motivo di ricorso è fondato.

Come si evince dalla lettura del verbale d'udienza – consentita alla Corte di legittimità per la natura processuale della questione devoluta – le parti processuali hanno effettivamente concordato la misura della pena e la concessione della sospensione condizionale della relativa esecuzione.

In presenza di un siffatto accordo, il giudice d'appello – secondo il chiaro disposto dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., non per caso inserito dalla stessa legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto l'istituto del c.d. "concordato in appello" – si trova davanti all'alternativa o di accogliere la richiesta nella sua interezza oppure di respingerla: se decide in modo difforme dall'accordo, infatti, la richiesta e la rinuncia ai motivi, espresse dalle parti con lo stesso, non hanno effetto.

In particolare, è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, rigettando la richiesta della relativa sospensione condizionale (od anche omettendo di pronunciarsi su di essa), alla quale sia subordinato l'accordo delle parti: quel beneficio, infatti, si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012).

Né può condurre a diverse determinazioni, nel caso specifico, la circostanza per cui la concessione della sospensione condizionale della pena non sia stata richiesta dall'imputato già con l'atto di gravame. Trattandosi, infatti, di determinazione adottabile dal giudice di appello anche d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la relativa richiesta può essere legittimamente avanzata dalla parte anche all'atto di rassegnare le proprie conclusioni in dibattimento.

3. La sentenza impugnata, dunque, è viziata da violazione di legge processuale e dev'essere perciò annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. *I*), cod. proc. pen..

Gli atti debbono essere conseguentemente rimessi alla Corte di appello emittente, per il prosieguo del giudizio, restituendo le parti nella situazione anteriore alla formulazione della loro richiesta di cui al citato art. 599-bis.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Il Presidente Anna Criscuolo

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Martino Rosati, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio, per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

